



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO DE STEFANO - Presidente -
Dott. CRISTIANO VALLE - Consigliere -
Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -
Dott. PAOLO PORRECA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI FANTICINI - Consigliere Rel. -

**Banche Venete – Intervento
del d.l. n. 99 del 2017 – Suc-
cessione nel contenzioso
pendente – Conseguenze.**

Ud. 18/4/2023 PU

R.G.N. 19915/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 19915/2021 R.G.

proposto da

INTESA SANPAOLO S.P.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO NEWGEST S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e di-
feso dall'avv.

- controricorrente -

e contro

VENETO BANCA S.P.A. IN L.C.A.

- intimata -



avverso la sentenza n. 1654/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA,
depositata il 07/06/2021;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/4/2023 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA
MARIA SOLDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA

1. Con atto del 18/12/2015 il Fallimento Newgest S.r.l. in liquidazione conveniva in giudizio la Veneto Banca S.p.a. per la condanna di quest'ultima al pagamento della somma derivante dall'alienazione di obbligazioni, eseguita su disposizione della curatela fallimentare e asseritamente trattenuta in compensazione col controcredito della banca, nonché al risarcimento del danno derivante dall'omessa liquidazione di 300 azioni Veneto Banca, operazione anch'essa richiesta dal curatore.

2. Il Tribunale di Padova accoglieva la domanda e, con la sentenza n. 1853 del 24/7/2017, condannava Veneto Banca S.p.A. a pagare al Fallimento Newgest S.r.l. in liquidazione la somma di Euro 97.607,19 (oltre a interessi legali), corrispondente al valore delle obbligazioni liquidate il 24/10/2014 e non rimesso alla curatela, e la differenza tra l'importo di Euro 11.850 e il minor valore delle azioni Veneto Banca, non alienate, alla data della pronuncia.

3. La menzionata pronuncia passava in giudicato.

4. Con atto di precetto del 27/11/2017, il Fallimento Newgest S.r.l. in liquidazione intimava il pagamento della somma di Euro 148.149,26 a Intesa Sanpaolo S.p.A., individuata come cessionaria di un ramo dell'azienda di Veneto Banca S.p.A. (in conseguenza di contratto stipu-



lato il 26/6/2017 coi commissari liquidatori), quest'ultima posta in liquidazione coatta amministrativa in forza dell'art. 2 del D.L. 25/6/2017 n. 99 (convertito dalla Legge 31/7/2017, n. 121) e del D.M. Economia e Finanze n. 186 del 25/6/2017.

5. Intesa Sanpaolo proponeva opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. contestando la propria legittimazione passiva rispetto alla minacciata esecuzione forzata: sosteneva che la sentenza azionata come titolo esecutivo era stata pronunciata dopo la sottoposizione a l.c.a. della Veneto Banca S.p.A. e, pertanto, ai sensi dell'art. 96, comma 2, n. 3, L.F., era improduttiva di effetti nei confronti della cedente e, dunque, inopponibile anche alla cessionaria; affermava, inoltre, di non essere subentrata nel rapporto giuridico controverso, trattandosi di "*Passività Escluse*" in base al contratto coi commissari liquidatori.

6. Con la motivazione della sentenza n. 700 del 13/5/2020 il Tribunale di Padova escludeva dal novero delle passività cedute a Intesa Sanpaolo, in forza dell'accordo del 26/6/2017, il credito risarcitorio per la perdita di valore delle azioni non liquidate, in quanto attinente a «controversie con azionisti» (rapporti esclusi dalla cessione ex art. 3, comma 1, lett. b), D.L. n. 99 del 2017), mentre rigettava l'opposizione per l'altro capo condannatorio della sentenza n. 1853 del 24/7/2017; ciononostante, nel dispositivo il giudice di primo grado disponeva il rigetto integrale dell'opposizione proposta dall'odierna ricorrente e la condannava alla rifusione delle spese di lite.

7. Proponeva impugnazione la Intesa Sanpaolo, formulando cinque motivi d'appello, coi quali deduceva: 1) l'inopponibilità alla cessionaria, che non aveva preso parte al giudizio conclusosi con la sentenza n. 1853 del 24/7/2017, della condanna alla rifusione delle spese di lite; 2) l'inefficacia, nei confronti del successore, della predetta sentenza, in quanto improduttiva di effetti anche nei confronti della Veneto Banca; 3) l'irrelevanza della pendenza del processo alla data della cessione del ramo d'azienda, attesa l'estraneità del rapporto sostanziale (già esaurito e



chiuso) alla cessione stessa e, comunque, non correttamente evidenziato nella contabilità della cedente e data la necessaria coincidenza tra la legittimazione processuale e quella sostanziale; 4) la contraddittorietà tra la motivazione della sentenza impugnata (di parziale accoglimento dell'opposizione) e il dispositivo (di integrale rigetto); 5) l'estraneità del debito restitutorio alla cessione, in quanto derivante da contratto di deposito titoli funzionalmente connesso al contratto di conto corrente, quest'ultimo risolto per effetto del fallimento della Newgest.

8. La Corte d'appello di Venezia – con la sentenza n. 1654 del 7/6/2021 – accoglieva il quarto motivo (correggendo l'errore in cui era incorso il primo giudice), pronunciava la parziale compensazione delle spese di lite e respingeva le altre ragioni di gravame.

9. Avverso tale decisione la Intesa Sanpaolo proponeva ricorso per cassazione, basato su undici motivi; resisteva con controricorso il Fallimento Newgest.

10. Le parti depositavano memorie ex art. 378 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, si rileva che nel corso dell'udienza del 18/4/2023 la difesa della ricorrente ha invocato il precedente di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10456 del 14/05/2014, per sostenere che la sentenza n. 1853 del 24/7/2017 del Tribunale di Padova, azionata come titolo esecutivo, era da considerarsi *inutiliter data* perché emessa in un giudizio proseguito – e non interrotto e riassunto – nonostante la sottoposizione di Banca Veneta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

La predetta questione è priva di adeguati riferimenti temporali anche allo stato del processo ed alle modalità di propalazione dell'evento, ma pure di idoneo sviluppo dei relativi passaggi argomentativi; inoltre, risulta essere stata sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità



e, dunque, per la sua novità e le complessive modalità di formulazione, è inammissibile.

2. Col primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la Intesa Sanpaolo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, D.L. n. 99 del 2017 e 96, comma 2, n. 3, L.F., per avere il giudice d'appello ritenuto l'accordo di cessione – comprendente anche le controversie pendenti – coerente con la speciale disciplina della l.c.a. di Veneto Banca e, dunque, considerato irrilevante la disposizione della legge fallimentare sull'inopponibilità della pronuncia resa dopo l'avvio della procedura concorsuale e «non pertinenti» le osservazioni dell'appellante sulla portata e i limiti dell'art. 111, comma 4, cod. proc. civ.

3. Col secondo motivo, ricondotto al vizio ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la banca ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell'art. 111 cod. proc. civ., norma processuale erroneamente disapplicata dalla Corte d'appello (che ha ritenuto automatico il subingresso di Intesa Sanpaolo nel debito dell'impresa bancaria posta in l.c.a.), ma idonea ad escludere (se letta in combinato con l'art. 96 L.F. e, comunque, in mancanza di una successione nel diritto controverso) l'efficacia nei confronti del successore della sentenza resa contro la Banca Veneta.

4. Le censure – che pongono al vaglio della Corte la disciplina della successione di Intesa Sanpaolo alle cc.dd. "banche venete" e, in particolare, la successione *ex latere debitoris* nel titolo formatosi contro una di esse – possono essere congiuntamente esaminate per l'evidente loro intima connessione.

5. Il ricorso richiama l'art. 96 L.F. allo scopo di sostenere che la sentenza di accertamento del credito del Fallimento Newgest, resa dopo l'adozione del provvedimento che disponeva la l.c.a., non poteva spiegare effetti nei confronti della dante causa Banca Veneta e, dunque, nemmeno nei confronti della sua avente causa, dovendosi escludere una



successione "processuale" dell'odierna ricorrente; peraltro, nemmeno poteva professarsi un subentro di Intesa Sanpaolo nel (lato passivo del) rapporto col Fallimento Newgest, in quanto detto rapporto si era già da tempo concluso e, dunque, non si era verificata alcuna successione "sostanziale".

6. La Corte d'appello – che, come riconosciuto dalla banca ricorrente, ha correttamente inteso i motivi dell'impugnazione – ha respinto le tesi dell'appellante con le seguenti motivazioni:

«Le argomentazioni dell'appellante non tengono conto del fatto che l'atto di cessione d'azienda concluso tra Veneto Banca s.p.a. in LCA e Intesa Sanpaolo s.p.a. non ha trasferito solo il diritto controverso ma ha espressamente incluso nella cessione il "*contenzioso pregresso*", così definito dall'art. 3.1.2.b.vii del contratto di cessione. L'art. 3.1.2.b del contratto chiarisce quali sono le "*passività incluse*" nella cessione e le indica come: "*i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni, di BPVi e VB (quanto a quest'ultima anche riferibili alle filiali site in Romania) che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D che è stato predisposto sulla base delle informazioni al 31 marzo 2017*". Riporta poi un elenco esemplificativo di tali passività incluse e, al punto vii, si riferisce ai "*contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA e dai c.d. Incentivi Welfare (di seguito il "Contenzioso Pregresso") nonché i relativi fondi*". Il contenuto dell'accordo appare coerente con quello dell'art. 3 del DL n. 99/2017, ovvero della norma che ha autorizzato i commissari liquidatori



a cedere "l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi". Il comma 1 dell'art. 3 esclude dalla prevista cessione "le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività". Esclude quindi solo le controversie non ancora pendenti alla data della cessione d'azienda, dovendo evidentemente essere incluse, invece, le controversie pendenti a tale data. È sulla base del contenuto della norma citata e dell'atto negoziale che ne costituisce esecuzione che si può affermare l'opponibilità alla cessionaria della sentenza che ha deciso il contenzioso pendente alla data della cessione senza doversi necessariamente interrogare sull'opponibilità ex art. 96 L.F. della sentenza alla procedura concorsuale. Ne deriva che le osservazioni svolte dall'appellante in ordine alla portata ed ai limiti dell'art. 111 comma 4 c.p.c. appaiono, nel presente caso, non pertinenti.».

7. La Corte territoriale, perciò, ha individuato nel D.L. n. 99 del 2017 una disciplina speciale volta a regolare la successione delle cc.dd. "banche venete" e nell'accordo di cessione, conforme alla menzionata disciplina, la cessione del «contenzioso pregresso», fatta eccezione per «le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività» (come recita l'art. 3, comma 1, lett. c), del D.L. n. 99 del 2017) e per le «*controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA e dai c.d. Incentivi Welfare*» (locuzione dell'accordo di cessione che richiama l'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. n. 99 del 2017).

8. In altre parole, il combinato disposto del menzionato decreto legge e del contratto di cessione – le cui disposizioni «hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia



(nel proprio sito internet) della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa» – comporta il subentro di Intesa Sanpaolo anche nei rapporti processuali pendenti e, dunque, anche nei debiti eventualmente derivanti dalle relative decisioni giudiziali, senza che assumano rilievo la cessione della posizione giuridica sostanziale o la disciplina della procedura concorsuale (la quale concerne, invece, l’opponibilità agli organi della procedura concorsuale delle pronunce rese nel contenzioso pendente che non forma oggetto di cessione, come statuito anche da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12948 del 22/04/2022, Rv. 667114-01).

9. Le argomentazioni addotte dalla ricorrente sul punto non scalfiscono il solido impianto della motivazione che, anzi, trova ulteriore conferma nelle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 225 del 7/11/2022, la quale sottolinea la specialità della disciplina del D.L. n. 99 del 2017, anche in deroga alle ordinarie disposizioni in tema di l.c.a. degli istituti bancari e di successione nei rapporti giuridici, sostanziali e processuali: in base a tale decisione, «nel contesto di una speciale procedura d’insolvenza», «il perimetro della cessione ha lasciato fuori sia i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche, sia i debiti correlati alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, nonché, in generale, le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività. Il legislatore statale ha ravvisato, quale misura di tutela delle capacità operative della cessionaria, che la stessa dovesse restare esonerata anche dalle pretese di terzi e dalle passività collegate a condotte di *misselling* nella commer-



cializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle due Banche, seppure si trattasse di «atti o fatti» verificatisi prima della cessione, ma non già oggetto di controversia».

10. La pronuncia della Corte costituzionale sottolinea in più punti che «il decreto-legge censurato, in una logica esattamente opposta, consentiva ai commissari liquidatori di cedere al soggetto individuato l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi, per l'effetto obbligando il cessionario a rispondere solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione concretamente attuata dalle parti del contratto. Deve infatti considerarsi l'espressa deroga che l'art. 3, comma 1, contempla sia rispetto al regime generale della cessione alle banche di aziende e rapporti giuridici stabilito dall'art. 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sia rispetto alla disciplina della cessione di attività e passività ad opera dei commissari liquidatori della banca in LCA delineata dall'art. 90, comma 2, dello stesso t.u. bancario. Così come, nel delineare il presupposto normativo delle questioni, occorre soffermarsi sul comma 2 dell'art. 3 del d.l. n. 99 del 2017, come convertito, che chiama il cessionario a rispondere solo dei debiti ricompresi nel «perimetro della cessione» ai sensi del comma 1, e ulteriormente restringe la vicenda traslativa e la responsabilità del cessionario con riguardo ad altri rapporti giuridici.

11. Inoltre – a conferma della fonte negoziale del subentro di Intesa Sanpaolo nel debito verso il Fallimento Newgest (come ritenuto dalla Corte d'appello di Venezia) – soccorre l'ulteriore argomento sviluppato dalla Corte costituzionale: «La individuazione della legittimazione passiva in capo alla convenuta Intesa Sanpaolo spa, o, meglio, della riferibilità ad essa della titolarità sostanziale della posizione giuridica cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio, non discende, quindi,



dalla necessaria e immediata applicazione delle norme di legge su cui cadono i dubbi di legittimità costituzionale, quanto dall'ambito oggettivo del programma obbligatorio regolato dalle parti del contratto di cessione. Nella specie, il contratto di cessione perfezionato in data 26 giugno 2017 fra le due Banche venete in liquidazione e Intesa Sanpaolo spa, prodotto nel giudizio a quo, richiamava in premessa la manifestazione di interesse di quest'ultima di cui alla lettera del 21 giugno 2017, limitata all'acquisto «di certe attività, passività e rapporti giuridici facenti capo a BP Vicenza e Veneto Banca» e condizionata alla sussistenza e alla permanenza di «alcuni presupposti essenziali», in ragione dell'aspettativa della banca cessionaria di non caricarsi di passività non gradite, secondo la logica di convenienza economica che è propria del contratto. Le disposizioni dettate dal d.l. n. 99 del 2017, come convertito, possono, pertanto, essere qualificate come "norme-provvedimento": esse si occupano di un singolo contratto, in quanto incidono sulla sola convenzione di cessione tra i commissari liquidatori delle due Banche venete in LCA e il soggetto individuato ai sensi dell'art. 3, comma 3, disciplinano un numero limitato di fattispecie e rivelano un contenuto concreto, ispirato da particolari esigenze, ponendo per tale singolo evento regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente.».

12. Come sarà esposto anche nel prosieguo, la corretta interpretazione del contratto di cessione, alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate, porta alla conclusione secondo cui la Intesa Sanpaolo è subentrata nel debito di Banca Veneta nei confronti del Fallimento Newgest S.r.l. (quantomeno per il pagamento delle somme derivanti dalla liquidazione delle obbligazioni ordinata dalla curatela), sebbene la relativa controversia non fosse ancora definita al momento della sottoposizione a l.c.a. della banca in stato di insolvenza.

13. Occorre invece chiarire – integrando e correggendo la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384 cod. proc. civ. – che un



conto è affermare il subentro, *ex lege* ed *ex contractu*, di Intesa Sanpaolo nella posizione debitoria derivante dal contenzioso pendente al momento della cessione, un altro conto è individuare la ragione della successione *ex latere debitoris* nel titolo esecutivo formatosi contro la dante causa in una lite già pendente e conclusasi dopo la cessione.

14. Come correttamente osservato dal Pubblico Ministero, la "ragione giuridica" che giustifica l'azionamento, da parte del Fallimento Newgest, nei confronti di Intesa Sanpaolo del titolo formato contro Veneto Banca va individuata nella successione a titolo particolare nel diritto controverso *ex art. 111 cod. proc. civ.* (disposizione che la Corte veneziana ha, invece, ritenuto non pertinente), mentre va esclusa la successione *ex art. 477 cod. proc. civ.*, dato che il titolo azionato non era ancora formato al momento della cessione.

Sopraggiunti la liquidazione coatta amministrativa della Veneto Banca e il peculiare contratto di cessione alla Intesa Sanpaolo, nella lite pendente si è verificato un fenomeno successorio in base al quale la causa è proseguita tra le parti originarie in virtù di una legittimazione della cedente (originaria contendente) avente portata meramente sostitutiva e processuale della cessionaria, nei cui soli confronti, però, si spiegano gli effetti sostanziali della pronuncia, indipendentemente dal suo intervento nel giudizio (in tema, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22503 del 23/10/2014, Rv. 633101-01).

15. Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, dunque, l'art. 111, comma 4, cod. proc. civ. è pertinente e a tale disposizione va ricondotta l'efficacia della sentenza n. 1853 del 24/7/2017 del Tribunale di Padova nei confronti del successore Intesa Sanpaolo che, pur avendone la facoltà, non ha impugnato la predetta condanna.

L'errore in cui è incorso il giudice d'appello, in ogni caso, non incide sulla conformità a diritto della decisione assunta e, dunque, così corretta



e integrata la motivazione (come suggerito, del resto, anche dal Procuratore Generale), le censure della ricorrente risultano infondate e devono essere disattese.

16. Col terzo motivo – ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. – Intesa Sanpaolo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per contraddittorietà della motivazione, avendo la Corte d’appello escluso l’applicabilità dell’art. 111 cod. proc. civ. e, in altro punto della sentenza, escluso che il D.L. n. 99 del 2017 comporti deroghe alla disciplina processuale.

17. Il motivo è palesemente infondato.

18. La ricorrente individua senza fondamento una presunta contraddizione nella sentenza impugnata, per avere escluso l’applicabilità della norma processuale dell’art. 111 cod. proc. civ. e, in altro punto della motivazione, affermato che «Né il fatto che il DL n. 99/2017 riconosca alle disposizioni del contratto di cessione un’efficacia che si estende anche ai terzi porta a conclusioni diverse, posto che la norma in questione riguarda l’opponibilità nei confronti dei soggetti coinvolti dalla successione di Intesa Sanpaolo s.p.a. nei rapporti già facenti capo a Veneto Banca s.p.a. ma non autorizza deroghe alle regole processuali».

La frase ora riportata, però, è estrapolata da un più ampio contesto, che si riferisce alla declaratoria di inammissibilità dell’intervento, in appello, del Fallimento Newgest S.r.l., qualificato come intervento *ad adiuvandum* della cedente, ritenuto ammissibile nel primo grado, ma escluso dai più rigorosi limiti stabiliti dall’art. 344 cod. proc. civ.

Fermo restando quanto già spiegato in ordine all’applicabilità dell’art. 111 cod. proc. civ. alla successione *ex latere debitoris* dell’odierna ricorrente, è evidente che l’affermazione sopra riportata attiene al processo *de quo* e non a quello in cui è stata resa la sentenza n. 1853 del 24/7/2017 o alle speciali disposizioni del D.L. n. 99 del 2017,



in parte derogatorie alla disciplina ordinaria quanto al subentro di Intesa Sanpaolo.

19. Col quarto e col quinto motivo – formulati ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. – Intesa Sanpaolo denuncia la nullità della sentenza: *a)* per violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito ritenuto inammissibile il primo motivo dell’appello in quanto attinente a profilo nuovo, non proposto in primo grado, dovendosi invece ritenere inclusa nell’opposizione originaria (con cui si era chiesto l’accertamento dell’inefficacia nei confronti di Intesa Sanpaolo della sentenza azionata per estraneità dell’opponente a quel giudizio) anche la contestazione sull’efficacia della condanna alle spese contenuta nella sentenza n. 1853 del 24/7/2017; *b)* per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul primo motivo d’appello (sopra richiamato), dichiarato inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ..

20. Le censure, tra loro strettamente connesse, sono manifestamente infondate.

21. La Corte di merito ha correttamente spiegato che la Intesa Sanpaolo ha indicato, in appello, una «diversa *causa petendi* ... a sostegno delle ragioni di opposizione, ovvero ... l’inefficacia verso il successore del capo relativo alle spese: una questione che non era stata sollevata in primo grado».

Infatti, secondo un consolidato orientamento di legittimità (che trova riscontro anche in pronunce delle Sezioni Unite), richiamato anche dal Pubblico Ministero durante la discussione, una volta introdotta l’opposizione ex art. 615 c.p.c., l’opponente non può mutare la domanda proposta modificando le “eccezioni” che costituiscono il fondamento della sua contestazione del diritto del creditore di agire *in executivis*: «Nel giudizio di opposizione all’esecuzione, l’opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, sicché le eventuali “eccezioni” da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione



forzata costituiscono *causa petendi* della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo.» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17441 del 28/06/2019, Rv. 654355-02); «Non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione, anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 28387 del 14/12/2020; il principio è esplicitamente ripreso da Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021); nello stesso senso, anche Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11237 del 06/04/2022, e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4873 del 16/02/2023.

22. Col sesto motivo si deduce (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., per avere la Corte d'appello ritenuto che la definizione di "*Passività Incluse*", di cui al contratto di cessione concluso tra la ricorrente e i commissari liquidatori, comprendesse le passività ricollegabili alle categorie e tipologie di contratti astrattamente attinenti all'esercizio dell'impresa bancaria, indipendentemente dalla pregressa chiusura dei rapporti; afferma la Intesa Sanpaolo che tale interpretazione è frutto di una lettura non coordinata e complessiva dell'accordo.

23. Col settimo motivo si deduce (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., per avere la Corte d'appello interpretato il contratto di cessione in base all'art. 4 del D.L. n. 99 del 2017 e, cioè, all'intervento dello Stato nella liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca S.p.A. (disposizione che, ai fini della garanzia statale, non opera distinzioni tra le cause attinenti



a rapporti pendenti e quelle riguardanti rapporti esauriti), prescindendo dalla volontà delle parti nell'accordo.

24. Con l'ottavo motivo si denuncia (ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 81 cod. proc. civ. e 1367 cod. civ., per avere la Corte d'appello attribuito alla specifica pattuizione riguardante la cessione del «contenzioso pregresso» il significato di includere anche i debiti derivanti da rapporti sostanziali non ceduti (perché già esauriti), con ciò violando la disposizione processuale che consente di stare in giudizio soltanto per i rapporti giuridici di cui il soggetto è titolare; tale opzione ermeneutica renderebbe nulla la clausola contrattuale che, in tesi, prevede il subingresso di Intesa Sanpaolo nei soli giudizi aventi ad oggetto le situazioni giuridiche sostanziali che le siano state cedute.

25. Col nono motivo si deduce (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione degli artt. 2558, 1362 e 1363 cod. civ., per avere la Corte d'appello escluso che il rapporto di deposito titoli potesse considerarsi estinto, perché la compensazione era stata negata dalla sentenza azionata e il contratto non poteva reputarsi esaurito in ragione di obbligazioni rimaste inadempite.

26. Col decimo motivo si deduce (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., per avere la Corte d'appello affermato che la passività rinveniente dall'alienazione dei titoli obbligazionari risultava evidenziata nella contabilità di Veneto Banca, stante la pendenza di un giudizio e l'esigenza di apprestare riserve per tale contenzioso, con ciò ritenendo sufficiente una mera "traccia" nella contabilità aziendale, anziché una regolare annotazione.

27. Sono inammissibili tutti i motivi ora richiamati.

28. Le predette censure attengono, infatti, alla pretesa violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ., ma – lungi dal dimostrare, in armonia con la giuri-



sprudenza di questa Corte sui limiti e le modalità di rilevanza dell'ermeneutica contrattuale nel giudizio di legittimità, che il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali o che li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti – la ricorrente contrappone la propria interpretazione a quella accolta nella sentenza impugnata, la quale non è soltanto plausibile, ma anche corretta per le ragioni già precedentemente esposte con riguardo al primo e al secondo motivo.

29. Del pari è inammissibile l'undicesimo motivo, che denuncia l'omessa pronuncia sul quinto motivo d'appello, col quale la ricorrente aveva sostenuto l'estraneità del debito restitutorio alla cessione, in quanto derivante da contratto di deposito titoli funzionalmente connesso al contratto di conto corrente, già risolto.

30. La censura non si confronta con la pronuncia impugnata, che ha preso in esame la questione indicata dalla Intesa Sanpaolo e l'ha decisa, reputandola irrilevante in base al percorso interpretativo illustrato nella motivazione.

31. In definitiva, il ricorso dev'essere rigettato.

32. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.

33. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13.

P. Q. M.

La Corte

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 7.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;



ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, qualora dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 18 aprile 2023.

Il Consigliere estensore
(*Giovanni Fanticini*)

Il Presidente
(*Franco De Stefano*)

